



Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capo Dipartimento DAG
Dott. Luigi Ferrara

SEDE

Oggetto: **Considerazioni percorso formativo e proposta di accordo per le progressioni economiche.**

Di seguito all'incontro di venerdì 11 marzo u.s., si forniscono gli elementi di valutazione FPCGIL, CISLFP e UILPA del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla prima bozza di accordo consegnata dall'amministrazione nel corso della citata riunione.

Cogliamo anche l'occasione, per sottolineare che la formazione è un percorso che deve essere garantito dall'Amministrazione e qualora lo stesso corrisponda alla normativa dettata dal CCNL potrà essere eventualmente utilizzata nel processo delle progressioni economiche.

FORMAZIONE

L'informativa riguardante il piano formativo rivolto al personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze deve essere presentata ed inviata preventivamente alle OO.SS.. **In sostanza deve prevedere contenuti inerenti l'attività amministrativa effettivamente svolta e affidata al personale**, in quanto ciò deve permettere di accrescere le conoscenze professionali acquisite dallo stesso. Per questo motivo deve essere garantito a tutto il personale così come previsto dall'art 18, comma 6 lettera c), del CCNL. La formazione prevede, in conformità al CCNL, un esame finale che potrebbe avvenire, come proposto dall'Amministrazione, mediante l'estrazione di una serie di domande già rinvenute negli ipotizzabili moduli di apprendimento somministrati al personale stesso durante il percorso formativo e che potranno essere consultati all'infinito.

La procedura iniziale dovrà prevedere un atto formale dove il personale dovrà formalizzare la partecipazione o la rinuncia alla formazione, questo a garanzia che tutto il personale sia stato raggiunto ed informato sul piano formativo.

La conclusione del percorso formativo dovrà prevedere un attestato di partecipazione.

Per tale procedura e per il piano formativo non potranno essere utilizzate le risorse destinate all'incentivo del personale.

PROGRESSIONI ECONOMICHE

Affinché la suddetta formazione possa essere affiancata agli altri criteri selettivi, assieme all'esperienza professionale maturata e ai titoli di studio, culturali e professionali posseduti, così come previsto dal richiamato art. 18 comma 6 lettera c), del CCNL. In caso contrario, così come prescritto dal contratto di lavoro il capitolo formazione non potrà produrre alcun punteggio, utile alla definizione della graduatoria. Inoltre, occorrerà che la stessa sia oggetto di informativa preventiva alle OO.SS. e dovrà essere allegato un documento "all'accordo", con il quale vengono resi noti contenuti e materie, modalità di espletamento dei moduli formativi e tempistica degli stessi.

In ogni caso ci dovrà essere una verifica congiunta tra parti sociali e l'Amministrazione dell'esito finale professionale della formazione, affinché la stessa abbia la sua efficacia e quantificazione nella procedura delle progressioni economiche.

Per quanto riguarda i titoli di studio, culturali e professionali che non siano già in possesso dell'Amministrazione, e che siano invece posseduti e dichiarati dai concorrenti ai fini della procedura ed alla scadenza del bando, essi dovranno essere consegnati all'Amministrazione nei tempi stabiliti dallo stesso.

Inoltre per la valutazione nell'area III dei titoli di studio non specifici, la laurea triennale o vecchio ordinamento avrà una decurtazione di 3 punti e i titoli aggiuntivi avranno un valore ridotto del 50%.

La formazione non è vincolante alla partecipazione delle progressioni economiche, ma è un criterio di assegnazione di ulteriore punteggio.

La conclusione della procedura dovrà avvenire annualmente entro il 31 dicembre rispetto all'annualità del FUA di riferimento.

REQUISITI

Possono partecipare alle procedure per l'attribuzione della fascia economica superiore tutti i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti al ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che abbiano maturato nella stessa amministrazione un'anzianità almeno biennale nella fascia retributiva inferiore, rispetto a quella per la quale si andrà a concorrere.

Inoltre, ai fini dei posti da inserire tra una posizione economica e l'altra, bisognerà tener conto:

- A. del personale che non ha usufruito dei passaggi economici del 2010;
- B. del personale idoneo alle riqualificazioni giuridiche nelle aree, qualora quest'ultima corrisponda alla posizione economica per la quale si sta concorrendo;

Soddisfatti i principi A e B sopra riportati:

- medesima percentuale per ogni posizione economica.

CRITERI SELETTIVI

- 1) ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA;**
- 2) FORMAZIONE PROFESSIONALE**
- 3) TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI**

AREA I/AREA II/AREA III: ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA

MAX 30 PUNTI

- 1,2 PUNTO PER OGNI ANNO NELLA FASCIA RETRIBUTIVA DI APPARTENENZA
- 0,4 PUNTI PER OGNI ANNO NEL RUOLO MINISTERO DELL'ECONOMIA DELLE FINANZE
- 0,2 PUNTI PER OGNI ANNO NEL RUOLO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- 6 PUNTI IDONEITÀ RIQUALIFICAZIONE

AREA I/AREA II/AREA III: FORMAZIONE PROFESSIONALE

MAX 30 PUNTI

- DA 0 A 5 RISPOSTE CORRETTE 0 PUNTI
- DA 6 A 30 RISPOSTE CORRETTE 15 PUNTI
- DA 6 A 30 RISPOSTE CORRETTE 0,6 PUNTI PER OGNI RISPOSTA ESATTA

AREA I: TITOLO DI STUDIO

MAX 30 PUNTI (Si considera solo il titolo più elevato posseduto)

- 24 PUNTI LICENZA MEDIA ELEMENTARE O DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- 26 PUNTI DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE (BIENNALE/TRIENNALE)
- 27 PUNTI DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO O DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE (QUADRIENNALE/ QUINQUENNALE)
- 30 PUNTI DIPLOMA DI LAUREA

AREA II: TITOLO DI STUDIO

MAX 30 PUNTI (Si considera solo il titolo più elevato posseduto)

- 24 PUNTI DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- 26 PUNTI DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE (BIENNALE/TRIENNALE)
- 28 PUNTI DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO O DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE (QUADRIENNALE/QUINQUENNALE)
- 29 PUNTI DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE
- 30 PUNTI DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA O VECCHIO ORDINAMENTO

AREA III: TITOLO DI STUDIO

MAX 30 PUNTI

DI CUI MAX 25 PUNTI TITOLI DI STUDIO (Si considera solo il titolo più elevato posseduto):

- 22 PUNTI DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO O DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE (QUADRIENNALE/QUINQUENNALE)
- 25 PUNTI DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE
- 27 PUNTI DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA O VECCHIO ORDINAMENTO

DI CUI MAX 3 PUNTI TITOLI DI STUDIO AGGIUNTIVI:

- 1 PUNTO II LAUREA TRIENNALE
- 2 PUNTI II LAUREA SPECIALISTICA O VECCHIO ORDINAMENTO
- 1 PUNTI AGGIUNTIVI MASTER, DOTTORATO DI RICERCA, DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE, ABILITAZIONI, ISCRIZIONI AD ALBI O REGISTRI PROFESSIONALI

QUALORA NON FOSSE POSSIBILE UTILIZZARE IL CRITERIO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE COME SOPRA DESCRITTO, LA STESSA SARA' ESCLUSA DAI CRITERI SELETTIVI

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Occorre rivedere la proporzione tra periferia e centro in relazione alle reali esigenze organizzative.

Vanno altresì allegati all'accordo due prospetti, il primo per individuare con esattezza le tipologie di incarichi ai quali potranno essere conferite le posizioni organizzative, in caso contrario va assicurato un confronto preventivo a livello territoriale con le OO.SS. e le RSU, il secondo per individuare, ufficio per ufficio a livello territoriale e di dipartimento a livello centrale, il numero delle posizioni organizzative assegnate.

Infine, dopo i conferimenti da parte delle strutture interessate sarà assicurata l'informazione alle OO.SS. territoriali ed alle RSU sui destinatari.

Roma, 14 marzo 2016

FP CIGL
Luciano Boldorini

CISL FP
Paolo Bonomo

UILPA
Andrea G. Bordini